

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 49

Adunanza 3 dicembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BARDONECCHIA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 29/09/2003 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1656-313787/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIOVANNI OLIVA, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA e ELENA FERRO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Bardonecchia risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 27 - 04171 del 05/03/1985;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 46 del 26/08/1999, n. 77 del 31/11/1999, n. 12 del 23/02/2000, n. 14 e n. 17 del 21/03/2000, n. 56 del 29/11/2000, n. 7 e n. 8 del 28/03/2001, n. 25 del 08/08/2001, n. 13 del 10/05/2002, dieci Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 29/09/2003, una Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (P.A.I.);
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 24 del 29/09/2003, un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 23/10/2003, per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del citato settimo comma;

rilevato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Bardonecchia sono i seguenti:

- popolazione: 3.081 (al 1971); 3.308 (al 1981); 3.186 (al 1991); 3.037 (al 2001), dato che dimostra un lieve calo nell'ultimo ventennio;
 - superficie territoriale di 13.201 ettari in territorio montano, dei quali: 226 con pendenze inferiori ai 5°; 3.222 con pendenze tra i 5° e i 20°; 9.747 con pendenze superiori ai 20°; le aree boscate si sviluppano su una superficie di 2.425 ettari;
 - risulta compreso nel Circondario Susa, Sub-ambito "*Comunità Montana Alta Valle di Susa*", in base al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e di attuazione degli interventi che gli competono;
 - individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) come centro storico di "*media rilevanza regionale*";
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada A 32 (e relativo traforo del Frejus);
 - dalla S.S. n. 335 e dalle Strade Provinciali n. 216, 235 e 238;
 - dalla ferrovia Torino – Modane;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal fiume Dora di Bardonecchia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Almiame, Rio di Valfredda, Rio di Valle Stretta, Rio Guiau, Rio Gurguas, Rio Pian dell'Acqua, Torrente di Rochemolles, Torrente Frejus e Torrente Rho;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 3.829 ettari del territorio sono interessati movimenti gravitativi: circa 3.142 ettari da frane attive areali, 57 ettari da crolli cartograficamente delimitabili, 630 ettari da areali di frane quiescenti, nonché da crolli (n. 5 crolli incanalati e n. 2 crolli diffusi) e deformazioni gravitative profonde;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di un'area "*a rischio idrogeologico molto elevato*" (ZONA 1 e 2), di areali di frane attive, di conoidi non protetti e valanghe a pericolosità molto elevata;
 - tutela ambientale:
 - una parte del territorio, pari a 2.521 ettari, rientra nei Biotopi Comunitari-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" BC 10044 "*Val Fredda*" e BC 10049 "*Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle*";
 - quasi tutto il territorio è sottoposto al vincolo ex art. 139 del Decreto Legislativo 29/10/1999, n. 490, "*Testo unico delle disposizioni legislative di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352*";
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24/2003 di adozione, connessi all'esigenza di rivitalizzare un'area ubicata in prossimità della Stazione ferroviaria;

rilevato che il Comune di Bardonecchia, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico:

- la modifica di destinazione d'uso di una zona, di superficie fondiaria di 2.700 mq., destinata dal P.R.G.C. vigente a servizi pubblici (... *per attrezzature ed impianti sovracomunali*) in *area residenziale, terziaria e per servizi* ;
- gli interventi ammessi possono consentire la demolizione del fabbricato esistente (avente una volumetria di 6.220 mc, "... *già adibito in passato a ostello per il personale ferroviario viaggiante ...* ") e la realizzazione di un nuovo fabbricato a 5 p.f.t., della stessa cubatura, con destinazione commerciale al piano terra e residenziale ai piani superiori;
- per quanto attiene il reperimento di spazi per il soddisfacimento degli standard urbanistici, i parcheggi possono essere localizzati nell'interrato;
- una apposita tavola, con la sagoma massima di occupazione del suolo del nuovo fabbricato e le aree esterne da assoggettare a destinazioni pubbliche o di uso pubblico;
- **va rilevato** infine che gli atti della Variante non riportano alcuna valutazione circa l'incremento della capacità insediativa residenziale e sull'incremento delle superfici destinate ad attività economiche; per quanto attiene la riduzione delle aree per servizi pubblici, si limitano ad indicare che la minore dotazione "... *in termini quantitativi, non ha significativa incidenza sul bilancio generale ...* ";

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/12/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 26/11/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- si rileva che la documentazione allegata alla Variante non riporta alcuna dimostrazione della legittimità degli interventi proposti (modifica di destinazione di un'area a servizi pubblici in residenziale/terziaria). Si rammenta, a tal proposito, che:
 - un eventuale incremento della capacità insediativa (fino ad massimo del 4% del valore previsto dal Piano) è ammissibile con le procedure di "variante parziale" per i Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, solo ad avvenuto esaurimento della capacità insediativa del P.R.G.C. vigente, che è opportuno documentare;
 - la riduzione delle aree per servizi pubblici (2.700 mq di superficie fondiaria) non può superare gli 0,5 mq/ab, tenendo conto di eventuali altre modificazioni, approvate dal Comune con precedenti "varianti parziali";

- l'incremento delle superfici destinate alle attività economiche deve essere verificato in base ai parametri stabiliti dal comma 4 dell'art. 17, L.R. n. 56/77;
- si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c.3 art. 5) e che "*... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*" (c.4 art.5);

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Bardonecchia, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 29/09/2003, non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di formulare** le osservazioni riassunte in premessa e contenute in altra apposita deliberazione;
3. **di trasmettere** al Comune di Bardonecchia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba